



AEROPORTI DI PUGLIA

BARÌ BRINDISI FOGGIA TARANTO

Egr.

Dott. Fulvio Fornaro

E, p.c.:

Spett.le

Ufficio Acquisti e Gare

Sede



ADP
ADP-2018-0017992
del 22-11-2018 12:47

DETERMINA

OGGETTO: Nomina del medico competente ai sensi degli del D. lgs. 81/2008 e del D. lgs. 106/2009 e s.m.i.

Smart cig. Z5F25C74A2

VISTO

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 12.04.2013;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- gli Artt.2, 18, 25, 38, 39, 40 e 41 D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D. lgs. 106/2009 e s.m.i.

PREMESSO CHE

in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 18 del c.d. "T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro", D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. vi è l'obbligo per i soggetti- datori di lavoro che operano nel settore aeroportuale di individuare un "medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in base alle disposizioni normo regolamentari del settore";

Aeroporti di Puglia deve provvedere alla nomina del Medico Competente in quanto il contratto con il dott. Fulvio Fornaro è scaduto in data 30/09/2018;

CONSIDERATO CHE

il dott. Fulvio Fornaro è in possesso di pluriennale esperienza nel campo medico e di consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro, sia nell'ambito della P.A., che nel settore privato trasporti; considerato lo specifico iter formativo in campo medico del professionista e le qualifiche dallo stesso conseguite nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro;

DATO ATTO CHE

per le ragioni sottese alla specifica qualificazione del dott. Fulvio Fornaro, già Medico Competente per Aeroporti di Puglia, nonché per motivazioni di coerenza e continuità, Aeroporti di Puglia, non ritiene opportuno affidare ad altro Medico le attività di medico competente, nonché tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

1-6



AEROPORTI DI PUGLIA

BARÌ BRINDISI FOGGIA TARANTO

RILEVATO CHE

il dott. Fulvio Fornaro ha svolto con correttezza e puntualità il servizio ed ha tutt'ora in gestione una serie di pratiche riguardanti il personale AdP;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

l'affidamento in oggetto è da considerarsi strumentale e direttamente connesso all'attività di gestione del bene aeroportuale individuata all'art. 119 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, pertanto, la stessa è disciplinata dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016, dedicate agli appalti nei c.d. "Settori Speciali", con i riferimenti alle "disposizioni comuni" e "per quanto compatibili" (art. 114, c. 1, del D.Lgs. 50/2016);

VISTO

il parere favorevole espresso dal Datore di Lavoro Delegato, Arch. Marco Catamerò, anche Responsabile del Procedimento;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per l'affidamento;

DATO ATTO CHE

il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è l'Arch. Marco Catamerò giusta nota prot 17594 del 14.11.2018;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di affidare l'incarico di Medico Competente per gli Scali aeroportuali di Bari-Palese, Foggia, Brindisi, e Grottaglie, gestiti da Aeroporti di Puglia S.p.A., al **Dott. Fulvio FORNARO**, nato a Bari il 07.02.1950 e residente in Cisternino (BR), al Corso Umberto I, n. 121, cod. fisc. FRN FLV 50B07 A662G, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Brindisi al n. 464, per effettuare, presso le suddette strutture aeroportuali, attività di sorveglianza sanitaria, nonché assolvere a tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'incarico avrà la durata di anni 1 (uno), a far data dal 01.11.2018 sino al 31.10.²⁰¹⁹~~2018~~, salvo risoluzione anticipata del rapporto da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r, con preavviso di almeno trenta giorni.

Resta inteso che in ogni caso il professionista nominato continuerà ad esercitare le funzioni di Medico Competente sino al subentro del nuovo incaricato.

Per l'espletamento del presente incarico è previsto il compenso di **Euro 10.000,00** (IVA esente, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72).

Le attività oggetto dell'incarico sono quelle connesse alle funzioni di Medico Competente, così come previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di seguito indicate in sintesi.

L'incarico si intenderà esteso automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche e/o integrazioni al citato Decreto Legislativo per quanto attiene ai compiti del Medico Competente.



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

Il Datore di Lavoro Prevenzionistico Delegato assicura al Medico Competente ogni supporto organizzativo e collegamento operativo necessario per l'espletamento dell'incarico e fornisce le informazioni di cui all'articolo 18, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Medico Competente dovrà provvedere a tutti gli adempimenti e funzioni previste per legge, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le attività riguarderanno gli aspetti tecnici sanitari connessi ai rischi presenti nei diversi Scali. In particolare, quale Medico Competente, l'affidatario predisporrà il "Protocollo Sanitario" per i quattro Aeroporti pugliesi, indicando la periodicità delle visite mediche ad effettuarsi, e tenendo conto, al fine di potere rispettare le scadenze di legge, delle esigenze che scaturiscono dalla particolare attività svolta da Aeroporti di Puglia S.p.A., nonché della presenza continua di lavoratori sul posto di lavoro, soprattutto in determinati periodi dell'anno.

In ogni caso, l'attività sarà espletata in collaborazione con il Datore di Lavoro Delegato, Arch. Marco Catamerò, e con il Responsabile del S.P.P., Ing. Giovanni Mongelli, per la parte tecnica.

In particolare, il Medico Competente dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione per la valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria; alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza; all'organizzazione del servizio di Primo Soccorso, considerando le particolari tipologie di lavoro presenti all'interno del sedime aeroportuale, esposizione a rischi e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lett. a del D.Lgs. n. 81/2008);
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lett. b - art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008);
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella conservata con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, è tenuta presso il luogo di custodia concordato al momento della sua nomina (art. 25, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 81/2008);
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso (art. 25, comma 1, lett. d del D.Lgs. 81/2008);
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. Nello specifico, l'originale della cartella sanitaria e di rischio sarà conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 25, comma 1, lett. e del D.Lgs. n. 81/2008);
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

- altresi, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 25 comma 1 lett. g del D.Lgs. 81/2008);
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria (art. 25 comma 1 lett. h del D.Lgs. 81/2008);
 - comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 comma 1 lett. i del D.Lgs. 81/2008);
 - partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria (art. 25 comma 1 lett. m del D.Lgs. 81/2008);
 - comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 25 comma 1 lett. n del D.Lgs. 81/2008);
 - visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi (art. 25 comma 1 lett. l del D.Lgs. 81/2008);
 - riscontrare le richieste del datore di lavoro per fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18 comma 1 lett. d del D.Lgs. 81/2008);
 - essere informato dal datore di lavoro sulla natura dei rischi, sull'organizzazione del lavoro, sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, sulla descrizione degli impianti e dei processi produttivi, sui dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni e quelli relativi alle malattie professionali, sui provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (art. 18 comma 2 lett. a - b - c - d - e del D.Lgs. 81/2008);
 - partecipa e collabora alla valutazione dei rischi (art. 28 comma 2 lett. e art. 29 comma 1 del D.Lgs. 81/2008);
 - partecipare alla riunione periodica, ove prevista (art. 35 comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/2008);
 - entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 comma 1 del D.Lgs. 81/2008);
 - essere sentito dal datore di lavoro al fine di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/2008).

Il Medico Competente potrà avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di lavoro che ne sopporterà gli oneri.

Il compenso di € 10.000,00 per la durata di 1 (un) anno è da intendersi "a corpo" e dunque non soggetto ad alcuna forma di adeguamento del prezzo agli indici di mercato, è onnicomprensivo di ogni attività legata all'incarico di Medico Competente per i quattro Scali di Aeroporti di Puglia.



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

Le fatture da emettere in modalità trimestrali entro il 31.12.2018, le stesse dovranno essere inviate, dopo verifica di regolare esecuzione, solo ed esclusivamente, in via telematica, all'indirizzo di Posta Certificata di Aeroporti di Puglia S.p.A. ciclopassivo@pec.aeroportidipuglia.it; Il formato del file dovrà essere PDF privo di restrizioni e/o protezioni con password e l'oggetto della mail dovrà contenere necessariamente la parola "Fattura" o "Nota di Credito", come da CIRCOLARE AMMINISTRATIVA NUOVA GESTIONE FATTURE FORNITORI Prot. AdP 376/2015.

Per le fatture emesse dal 01.01.2019 le stesse dovranno essere emesse solo in formato elettronico utilizzando il Sistema di interscambio (SDI) adottando il formato XML già previsto per la fatturazione elettronica alle Pubbliche amministrazioni.

Il codice Univoco che identifica Aeroporti di Puglia SpA presso lo SDI è il seguente: MSUXCR1.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il professionista è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art 3, co. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.

Lo smart Cig è il seguente: Z5F25C74A2.

Con riferimento all'art. 18, comma 1 lettera g) e comma 3 bis), il Datore di lavoro prevenzionistico delegato e i Dirigenti di Aeroporti di Puglia S.p.A. vigileranno sull'adempimento degli obblighi del Medico Competente.

Il Datore di lavoro prevenzionistico delegato si impegna ad invitare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e a comunicare tempestivamente le variazioni di mansione e/o le cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti.

L'incarico di prestazione d'opera professionale dovrà essere svolto personalmente dal Medico Competente, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario. E' fatto divieto al professionista di cedere o subappaltare il servizio anche parzialmente e/o temporaneamente.

Il Medico Competente è vincolato alla segretezza e alla riservatezza, relativamente alle informazioni ricevute e inerenti all'incarico, nonché al rispetto del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Aeroporti di Puglia S.p.A. può chiedere la risoluzione dell'incarico e affidare il servizio ad altro professionista:

- 1) in caso di negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni dell'incarico;
- 2) in caso di cessione anche parziale e/o temporaneo del servizio;
- 3) in tutti gli altri casi sopravvenuti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto instaurato.

Il mancato rispetto degli adempimenti di legge in ordine all'incarico affidato comporterà il pagamento delle sanzioni previste per legge a carico del Medico Competente. Resta comunque salva la facoltà di Aeroporti di Puglia S.p.A. di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o della maggior spesa sostenuta.

Per l'effetto:

- Il professionista dichiara di essere al corrente delle sanzioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il professionista dichiara di possedere idonea polizza assicurativa professionale;



AEROPORTI DI PUGLIA

BARÌ BRINDISI FOGGIA TARANTO

- L'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società AdP S.p.A., pubblicato sul sito www.aeroportidipuglia.it in relazione al presente incarico e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo. L'inosservanza di tale impegno da parte del professionista costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la committente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
- Il Professionista si impegna a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione "Società trasparente".
- Il Professionista dichiara che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci, e i dipendenti dell'impresa, e i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante (combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett.e) della L. 190/2012 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013).
- Clausola Pantouflage – Preso atto di quanto specificato dall'ANAC negli orientamenti nn da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015 il professionista dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di AdP che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di AdP nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con AdP.
- Regolamento EU 679/2016 (Art. 12 GDPR) - Agli effetti e per le finalità di cui al presente atto e come prescritto dalla vigente normativa, si dà atto che AdP è il titolare del trattamento dei dati personali e Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari, Bari 70128, che l'indirizzo di contatto del responsabile per la protezione dei dati personali è dpo@aeroportidipuglia.it. I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.l. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea e saranno conservati coerentemente alle finalità di trattamento (10 anni ovvero un tempo maggiore in caso di necessità per il Titolare di far valere un proprio diritto in giudizio). Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun contitolare un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni è disponibile sul nostro sito all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

Il Professionista decadrà dal presente incarico qualora emerga una causa di esclusione di cui all'art. 80 del vigente codice dei contratti pubblici a seguito delle verifiche di ufficio in merito ai requisiti di ordine generale.

La presente determina viene indirizzata anche all'ufficio Acquisti e Gare al fine dell'espletamento delle suddette verifiche.

La presente determina sarà pubblicata ai sensi dell'art 29 del Codice sul sito istituzionale di AdP nella sezione Società Trasparente.

Per accettazione di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti la presente nomina qui accetta.

Distinti saluti



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

IL DIRETTORE GENERALE
Procuratore di Aeroporti di Puglia SpA
Marco Franchini

Per Accettazione

IL MEDICO COMPETENTE
COORDINATORE
Dott. Fulvio Fociano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Marco Catamerò

MC

